



Circolare informativa per la clientela
n. 28/2012 del 4 ottobre 2012

DEDUCIBILITÀ delle PERDITE su CREDITI NOVITÀ del D.L. 83/2012, CONV. con MODIF. dalla L. 134/2012

In questa Circolare

- 1. Disciplina «tradizionale» delle perdite su crediti**
- 2. Novità del decreto «Sviluppo 2012»**
- 3. Dubbi della nuova disciplina**

1. DISCIPLINA «TRADIZIONALE» delle PERDITE su CREDITI

La disciplina fiscale prevede che le perdite su crediti possano essere **dedotte** dal reddito d'impresa:

- **in ogni caso**, se il **debitore** è assoggettato a **procedure concorsuali**, ossia a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: **non** rientra nella casistica in esame l'assoggettamento ad **amministrazione controllata** ⁽¹⁾ (C.M. 10.5.2002, n. 39/E; Corte di Cassazione, sentenza 12.4.2006, n. 8580);
- nelle **altre** eventualità, **solo** se comprovate da «**elementi certi e precisi**», ai sensi dell'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986.

All'atto pratico, le ipotesi di cui sopra comportano alcuni **problemi** di ordine pratico.

Per quanto concerne la prima tipologia, il dato di fatto è che le perdite su crediti possono comunque essere dedotte **dall'esercizio** in cui si è **aperta** una procedura concorsuale a carico del debitore e, quindi, ai sensi di legge (almeno fino al D.L. 83/2012) e a seconda del tipo di procedura, **a partire** dalla data della **sentenza** dichiarativa di fallimento, del **provvedimento** di liquidazione coatta amministrativa, del **decreto** di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di quello che dispone l'amministrazione straordinaria.

Resta però l'incertezza sull'**entità** della perdita scomputabile: l'Amministrazione finanziaria, in ciò confortata anche da parte della giurisprudenza di legittimità, ⁽²⁾ propende per ritenere l'onere scomputabile dal reddito **per intero** e **solo** in quell'esercizio, con la conseguenza che, nel caso in cui l'impresa **non vi provveda**, la deduzione **non sarà più possibile** per **difetto di competenza** fiscale. Di diverso parere si mostra autorevole dottrina, la quale, anche sulla base di un diverso orientamento della Suprema Corte, ⁽³⁾ afferma che la deducibilità di tali perdite può aversi, **in ciascun esercizio** (a partire da quello di apertura della procedura concorsuale) nei **limiti** in cui si è avuto, in relazione alle stesse, lo **stanziamento di un costo** in Conto economico, secondo la prudente **stima degli amministratori** che, man mano, saranno tenuti a iscrivere la **parte** di spesa che essi ritengono aver ormai acquisito i caratteri dell'**irrecuperabilità** presunta o comunque temuta. ⁽⁴⁾

In ogni caso, secondo entrambi gli orientamenti suddetti, la **deduzione** è ammessa **per competenza**, ossia solo nell'esercizio in cui si verificano i requisiti di **certezza e precisione** richiesti dalla norma e, pertanto, **non** è possibile **rinvviare** la deduzione agli esercizi successivi.

Per quanto concerne la seconda classe di perdite, l'Amministrazione finanziaria adotta, invece, un **concetto molto restrittivo di «certezza»**, con riguardo alle perdite su crediti; a ciò si aggiunga che la **giurisprudenza** prevalente ritiene ineducibili, perché prive di detto requisito, le perdite su crediti contabilizzate dall'impresa, anche qualora esse siano state realizzate tramite cessione **pro-soluto** del relativo credito. ⁽⁵⁾

La **rigida interpretazione** della normativa da parte dell'Agenzia delle Entrate è significativamente esemplificata dalla posizione assunta con la R.M. 23.1.2009, n. 16/E, in cui è stata **negata** la possibilità di deduzione fiscale della perdita da parte di un soggetto che vantava crediti verso una Asl inadempiente, nei confronti della quale l'avente diritto, **non avendo**, per legge, la **possibilità** di richiedere il **fallimento** della controparte, aveva comunque posto in essere le forme di **esecuzione individuale** (decreto ingiuntivo e successivo pignoramento) previste dall'ordinamento, che erano risultate tuttavia **infuttuose**. In tale occasione, il Ministero ha insistito sulla **mancaza dei requisiti di certezza e precisione** della perdita, nonostante, per quanto possa apparire a un osservatore esterno imparziale, fosse obiettivamente difficile richiedere all'istante un comportamento ulteriore a tutela dell'integrale riscossione del credito vantato.

In ogni caso, le perdite su crediti sono **fiscalmente deducibili solo** per l'ammontare che **non trova copertura nel fondo svalutazione crediti dedotto** in precedenti esercizi ai sensi dell'art. 106, co. 2, D.P.R. 917/1986.

Tale norma prescrive, con riguardo alle imprese commerciali e industriali, che, per **ciascun esercizio**, è ammesso in deduzione, a titolo di accantonamento per svalutazione crediti, un ammontare pari allo **0,50%** del **valore nominale** o di **acquisto** dei **crediti commerciali**, ovvero di quelli iscritti in bilancio in corrispondenza della cessione, da parte dell'azienda, di **beni che producono ricavi**, con **esclusione** di

⁽¹⁾ L'amministrazione controllata rappresenta una procedura alternativa al fallimento, che poteva essere richiesta dall'imprenditore che si trovava nella «temporanea difficoltà» nell'adempiere alle proprie obbligazioni e comportava una moratoria nel pagamento dei debiti. Tale istituto è stato soppresso dalla cd. Riforma del diritto fallimentare, di cui al D.Lgs. 5/2006: rimangono quindi in vigore solo le procedure già aperte alla data di entrata in vigore della nuova disposizione normativa.

⁽²⁾ Fra le più importanti, Corte di Cassazione, sentenza 3.8.2005, n. 16330.

⁽³⁾ Fra le più citate, Corte di Cassazione, sentenza 4.9.2002, n. 12831.

⁽⁴⁾ Per tutti, cfr. Associazione italiana Dottori commercialisti, Norma di comportamento n. 172 – Perdite su crediti: deducibilità in caso di fallimento o procedure concorsuali.

⁽⁵⁾ Per tutte, cfr. Corte di Cassazione, sentenza 23.5.2002, n. 7555.

quelli **coperti da garanzia assicurativa** e fino a quando il fondo svalutazione **cumulato non ecceda il 5%** del valore nominale di bilancio dei crediti commerciali (l'**eccedenza** va in tal caso **ripresa** a tassazione).

Norme **peculiari** sono dettate per gli **enti creditizi e finanziari** dai co. 3 e segg. del medesimo art. 106, D.P.R. 917/1986.

2. NOVITÀ del DECRETO «SVILUPPO 2012»

Il D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134, riscrive il co. 5 dell'art. 101, D.P.R. 917/1986, contemplando così interessanti **novità in tema di deducibilità**, ai fini delle imposte sui redditi, **delle perdite su crediti maturate nell'ambito dell'attività d'impresa**. Le innovazioni apportate, che rendono, nei rispettivi campi di intervento, **più semplice lo scomputo** del componente negativo dalla base imponibile ai fini Irpef/Ires, riguardano principalmente le seguenti fattispecie:

- deducibilità **automatica** delle perdite su crediti di **modesto ammontare**;
- deducibilità delle perdite su crediti da **accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis, L.F.**;
- deducibilità delle perdite derivanti da **crediti prescritti**;
- deducibilità delle perdite su crediti **contabilizzate dalle imprese las**.

Tutte le citate misure sono inserite nell'art. 33, D.L. 83/2012, ossia nell'ambito degli interventi approntati dal decreto «Sviluppo 2012» al fine di una migliore **soluzione delle crisi di impresa**. Non va poi dimenticato che ulteriori previsioni in materia di trattamento reddituale delle perdite su crediti sono contenute nel **disegno di legge di riforma fiscale**, già approvato dal Governo, ma il cui esito in sede parlamentare appare alquanto incerto.

Crediti di modesto ammontare

Nel contesto previgente, **ampliando in via interpretativa** i concetti desumibili dal mero testo della norma di riferimento, l'Amministrazione finanziaria aveva avuto modo di affermare che *«per quanto concerne, invece, i crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio, la scrivente ritiene di poter confermare i criteri orientativi ammessi con la citata risoluzione n. 189 del 17 settembre 1970, nel senso che, per l'imputazione delle relative perdite agli accantonamenti o per la loro deduzione nel periodo in cui si verificano, possa prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri»* (R.M. 9.4.1980, n. 9/557).

In altri termini, nel caso di crediti di **modesto importo** (non in senso assoluto, ma con riguardo alla tipologia di attività del contribuente), anche alla rinuncia **volontaria** poteva essere attribuito il **carattere di inerenza** rispetto all'attività d'impresa, dato che l'**abbandono** della pretesa da parte del creditore poteva derivare da una **valutazione di convenienza economica**, ossia dalla constatazione del fatto che sarebbero maggiori gli oneri (ad esempio quelli legali) per ottenere quanto gli spettava.

Evidente era la **finalità** di una simile impostazione, che prendeva atto di come, nella pratica, quando il credito è di **importo non particolarmente elevato**, il creditore potrebbe **non avere interesse** a intraprendere azioni legali volte al recupero della somma spettante, in quanto il **costo (sicuro)** delle stesse potrebbe **superare** il vantaggio economico della **riscossione (incerta)** del dovuto: è ragionevole, pertanto, in tali casi prendere atto di **valutazioni imprenditoriali** che portano al passaggio a perdita di un credito non per liberalità, bensì per **considerazioni sui costi-benefici** degli interventi da intraprendere. Di conseguenza, **non** appariva neppure per la prassi ministeriale in tali casi **necessaria la richiesta di rigorose prove formali**, nel momento in cui l'**antieconomicità** di un diverso comportamento imprenditoriale poteva essere **logicamente presunta**.

Ora, tale principio viene **codificato in legge**, modificando il testo dell'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986; sono però individuati **due requisiti congiuntamente necessari** affinché sia possibile conseguire il diritto alla deduzione «automatica» di tali importi:

- **condizione quantitativa**: la deduzione è ammessa se il **credito non supera soglie di legge** prefissate, variabili in funzione della **dimensione dell'impresa**: **5.000 euro** per le «imprese di più rilevante dimensione» (i cd. «**grandi contribuenti**», cui fa riferimento l'art. 27, co. 10, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009: si tratta di quelle imprese con **fatturato o ricavi annui pari ad almeno 150 milioni di euro**, limite che avrebbe peraltro dovuto essere ridotto a 100 milioni di euro fin dal 31.12.2011, secondo la norma), mentre per gli **altri soggetti** la deduzione è ammessa per crediti di importo non superiore a **2.500 euro**;
- **condizione temporale**: il credito deve essere **scaduto da almeno 6 mesi**.

Accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis, L.F.

Fino all'emanazione del D.L. 83/2012, l'Amministrazione finanziaria (C.M. 13.3.2009, n. 8/E, risposta 4.2) **negava** la possibilità di **assimilare** la conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis, L.F. all'avvio di una delle **procedure concorsuali** per le quali l'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, **espressamente** consentiva la deduzione «*in ogni caso*»: pur in presenza di uno dei citati accordi, pertanto, la perdita sofferta dal creditore avrebbe ottenuto un rilievo fiscale **solo** in presenza degli «*elementi certi e precisi*» al tempo pretesi dalla citata disposizione per la generalità degli **altri crediti**.

Sotto questo profilo, nel nuovo contesto, il Legislatore pone **rimedio** alla menzionata posizione dell'Agenzia delle Entrate, obiettivamente da considerarsi **eccessivamente restrittiva**: il decreto «Sviluppo 2012» agisce, infatti, sul testo dell'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, aggiungendo, fra coloro che possono dedurre dalla base imponibile ai fini reddituali la perdita, **senza dover provare** alcunché di ulteriore, anche chi «*ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*».

Crediti prescritti

Anche i crediti **prescritti** potranno essere dedotti fiscalmente.

Va innanzitutto notato che l'istituto della prescrizione del credito (ossia dell'**estinzione del diritto** alla riscossione dello stesso per **mancato esercizio** della pretesa nel **termine di legge**) è disciplinato dagli artt. 2934 e segg. c.c., i quali, a fronte della **prescrizione ordinaria decennale** (art. 2946, c.c.), individuano **differenti termini** in dipendenza di diverse **tipologie di credito**.

Sono, inoltre, individuabili **cause interruttive** della prescrizione, ossia, in linea di principio, **comportamenti attivi** da parte dell'avente diritto che impediscono che gli venga opposto il mancato esercizio continuativo delle sue prerogative.

Vi è poi il tema delle cd. **prescrizioni presuntive o improprie**, ove vi sia una **presunzione relativa** (e non assoluta, come viceversa accade per la prescrizione ordinaria), ma comunque **difficilmente contrastabile** all'atto pratico in dipendenza della quale, al fine di facilitare i commerci, in determinate operazioni rispetto alle quali è **prassi** comune il **pagamento immediato** da parte del debitore (si pensi all'acquisto di giornali e periodici in edicola), la **manca di quietanza scritta** non è necessaria per **indurre** l'avvenuto **saldo del dovuto**, con una sostanziale **inversione dell'onere della prova** a carico del creditore.

Imprese las

Infine, il nuovo testo dell'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, stabilisce che «*Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi*».

La norma, quindi, ha un **ambito soggettivo** ben definito, dato che la stessa è applicabile **unicamente** alle imprese che redigono il **bilancio (d'esercizio) secondo gli las**: per essi, l'**evidenza contabile** (cancellazione del credito dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi) è **sufficiente** per la **deduzione** della perdita anche **ai fini fiscali**.

Pertanto, per i soggetti las l'eliminazione dal bilancio dei crediti ceduti comporta, per gli stessi, la **non necessità** di fornire la **prova** della sussistenza degli «*elementi certi e precisi*» ai fini dello scomputo del componente negativo; per i **crediti non cancellati**, viceversa, la situazione dei soggetti las sarà **equiparata** a quella di tutti gli **altri imprenditori**.

3. DUBBI della NUOVA DISCIPLINA

Tutte le nuove disposizioni in tema di deducibilità delle perdite su crediti pongono rilevanti **problemi operativi** per i quali si resta in attesa di **chiarimenti** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Crediti di modesto ammontare

Per quanto concerne i crediti di modesto ammontare, ad esempio, va considerata con favore la fissazione, da parte del Legislatore, di **criteri certi** per quanto riguarda l'**importo-soglia** utile al fine di

procedere alla deduzione automatica da parte dell'imprenditore: la prassi ministeriale, infatti, era stata alquanto vaga in tal senso e, in particolare, la «relatività» del concetto di «credito di ammontare non rilevante», da valutarsi anche in relazione alla **tipologia di attività esercitata**, ha finora messo in **difficoltà** quelle imprese (si pensi a chi vende per corrispondenza libri o beni di limitato ammontare unitario) che tipicamente vantano a fine anno **numerosi crediti**, ma per somme **singolarmente non rilevanti**.

Se, però, la nuova norma colma tale lacuna, ne lascia aperta una forse ancor più grave: appare cioè ragionevole ritenere che, nel rinnovato contesto, la deducibilità delle perdite di modesto ammontare debba sottostare ora a **entrambe** le condizioni previste e, quindi, è fondamentale comprendere a **quale momento** occorre riferirsi per la verifica del **requisito temporale**. Il nuovo art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986 si limita, infatti, a prescrivere che deve essere «**decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso**». Apparirebbe per la verità coerente ritenere che tale termine debba essere stabilito alla **data di riferimento del bilancio**, con la conseguenza, ad esempio, che, qualora il creditore abbia esercizio coincidente con l'anno solare, per un credito il cui pagamento doveva avvenire entro il 31.7.x, la deduzione è ammessa solo nell'anno x+1, **a nulla rilevando** che, in effetti, al **momento di quantificare il saldo fiscale** dell'esercizio x (nel giugno dell'anno x+1) quel credito potrebbe non essere stato ancora pagato e, quindi, essere scaduto da ben più di 6 mesi già fin dalla **data stessa di approvazione del bilancio** riferito all'esercizio x (aprile x+1).

Non è poi chiaro **come** debba **conteggiarsi la soglia** nel momento in cui, come spesso avviene, il creditore vanta **più crediti verso il medesimo debitore**, ma **sorti in momenti diversi e successivi**, con la conseguenza che uno o più di essi non superano la soglia di legge, ma **nel complesso** questa sia invece **superata**; inoltre, il **termine semestrale**, in tali casi, potrà/dovrà essere calcolato **distintamente** per ogni credito vantato oppure no?

Sempre relativamente alla citata soglia di (ir)rilevanza del credito, dato atto che la stessa è differenziata in funzione della **dimensione** dell'impresa, **quando** andrà verificata? In altri termini, se l'azienda è, ad esempio, un «grande contribuente» **al momento del sorgere del credito** (in ipotesi: ricavi per 151 milioni di euro), ma non lo è più nel **momento in cui decorre il termine di 6 mesi** dal (mancato) pagamento (in ipotesi: ricavi e fatturato scesi a 90 milioni di euro per una crisi aziendale nel frattempo intervenuta), essa dovrà fare riferimento a 5.000 euro o a 2.500 euro per valutare se può vantare la deduzione automatica della perdita?

E come impatterebbero, al proposito, **operazioni straordinarie** quali fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, **idonee a modificare** in maniera anche sensibile (in aumento o diminuzione, a seconda dei casi) sia i **ricavi** che il **fatturato** delle società coinvolte e titolari di crediti passati a perdita?

Per questa come per le altre nuove fattispecie, inoltre, la nuova norma nulla dispone circa **l'entrata in vigore**: in assenza di specifiche (e diverse) previsioni in merito, le nuove disposizioni dovrebbero dunque essere applicabili già a partire dall'**esercizio in corso** alla data di entrata in vigore del D.L. 83/2012 (**annualità 2012** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ma è dubbio se ciò possa implicare la possibilità di dedurre pure le perdite su crediti **già contabilizzate** e che dunque presentino **da tempo** i due requisiti previsti, essendo in particolare gli stessi scaduti da **più di 6 mesi già a fine 2011**. Risulterebbe ragionevole, in altri termini, reputare che crediti di importo inferiore rispetto alla soglia quantitativa prefissata dalla legge, passati a perdita ai fini civilistici (ma non fiscali) in periodi d'imposta precedenti, potranno essere **dedotti** dalla base imponibile Irpef/Ires dell'**esercizio 2012**; ma se tali perdite sono maturate in **annualità molto distanti nel tempo** (nel 2000 o antecedentemente, ad esempio), tale principio sarà da ritenersi ancora valido? E, in tal caso, se ci si **dimentica** di dedurre ai fini reddituali, nel 2012, una perdita di anni passati, si perderà la possibilità di effettuare tale **scomputo in futuro** (ad esempio, quando viene chiusa la liquidazione dell'impresa cliente, senza ottenere nulla dal piano di riparto)?

Ulteriori questioni aperte sono le seguenti:

- se sono presenti i requisiti di scadenza e importo, la deduzione è da considerarsi **pacificamente** ammessa anche **in assenza di ogni formalità** (parere del legale in merito all'inutilità di azioni di recupero, lettere di sollecito, ecc.), tradizionalmente richiesta dall'Amministrazione finanziaria per dimostrare che si sono espletate le **azioni minime** per il **recupero** delle somme spettanti?
- sempre in presenza di entrambe le citate condizioni, l'impresa dovrà imputare a bilancio e dedurre la perdita nel **primo esercizio utile** o avrà comunque **facoltà di rinviare** il passaggio a perdita a un esercizio successivo, sulla base delle sole valutazioni civilistiche, senza poter essere per ciò attaccata ai fini fiscali?

Altre fattispecie

Un primo dubbio, per la verità di carattere essenzialmente **teorico**, si ha con riguardo all'**assimilabilità** all'**accordo di ristrutturazione** del debito ex art. 182-bis, L.F., dei **piani di cui all'art. 67, L.F.**, riconosciuta dal D.L. 83/2012 **in capo al debitore** (rispetto al quale, in entrambe le fattispecie, «**la riduzione dei debiti**

dell'impresa **non costituisce sopravvenienza attiva** per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84», secondo la nuova formulazione dell'art. 88, D.P.R. 917/1986), ma **non al creditore: non pare**, per la verità, che la norma lasci spazio alla possibilità di **deduzione automatica** della perdita all'atto della pubblicazione del piano nel Registro delle imprese, cosicché appare scontato che la posizione ministeriale **ricalcherà**, al riguardo, quanto sostenuto dalla C.M. 8/E/2009 con riferimento alle perdite da accordi di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182-bis, L.F. (almeno fino a che esse non sono state **espressamente equiparate** alle perdite da procedure concorsuali dal nuovo testo dell'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986).

Per quanto riguarda i **crediti prescritti**, le perplessità, a fronte della semplice (o «semplicistica»?) formulazione normativa attengono alle **diverse situazioni** che possono verificarsi nella pratica e alla posizione che potrebbe tenere l'Agenzia delle Entrate al riguardo: di per sé, infatti, la prescrizione del credito implica la **mancanza di azioni volte al recupero** dello stesso da parte del creditore e, dunque, la fattispecie presenta evidenti profili di **affinità** con quella della **rinuncia al credito**, per la quale l'Amministrazione finanziaria ha, viceversa, tradizionalmente mantenuto nel tempo un **orientamento fortemente restrittivo**. Infatti, in assenza di una **prova effettiva** (e **difficile** da fornire all'atto pratico) della sua **inevitabilità**, è stato precisato che la rinuncia al credito (non di modesto importo) deve essere considerata quale **liberalità** da parte dell'imprenditore, come tale **indeducibile** dal reddito d'impresa, in quanto **non inerente**.

Di più: la norma contempla **solo il requisito formale** della prescrizione, senza fare riferimento all'**importo del credito**; ma possono davvero ritenersi deducibili le perdite su crediti di **rilevante ammontare** per le quali il creditore, **per volontà o dimenticanza, non si sia attivato** per ottenere eventuali **interruzioni o sospensioni** della prescrizione, posto che sarebbe in tali casi sufficiente, per non perdere il diritto, in linea generale, una mera **intimazione o richiesta al debitore** fatta per iscritto?

Inoltre, soprattutto per le **prescrizioni presuntive**, va individuata la **dimostrazione** che potrà essere fornita in merito all'avvenuto compimento della prescrizione, onde **definire l'esercizio** in cui è da fissarsi la **competenza fiscale** per lo scomputo dell'onere dalla base imponibile ai fini Irpef/Ires.

Infine, in relazione ai **soggetti las**, la nuova disposizione parrebbe riferirsi, ragionevolmente, a **eventi estintivi** del diritto di credito sotto il **profilo «giuridico»** (ossia, secondo il principio di **prevalenza della sostanza sulla forma** che regola i principi internazionali, l'effettivo **trasferimento dei rischi e dei benefici**) e non semplicemente sotto quello contabile, avendo così un'operatività estesa a eventi quali la **transazione**, la **conversione del credito in partecipazione**, la **rinuncia** e la **prescrizione**.

Dovrebbe trattarsi, ad esempio, della **cessione del credito pro-soluto**, che, invece, come detto, finora non è stata accettata dalla giurisprudenza maggioritaria come giustificazione della deducibilità fiscale della perdita (e tale orientamento dovrà essere **ancora** tenuto in considerazione dalle imprese che redigono il **bilancio** secondo i **Principi contabili nazionali**).